

TI_GERICHTE 14.2016.64 vom 24. September 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.64

FR: TI_GERICHTE 14.2016.64 du 24 septembre 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2016.64 del 24 settembre 2009

Regeste

Appello contro l'elenco oneri. Tempestività delle contestazioni. Assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 2

Pronunciata in procedura ordinaria senza obbligo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 6 CPC), la sentenza è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto, proposto il 16 marzo 2016 avverso la decisione impugnata notificata all'attore il 15 febbraio 2016, l'appello risulta tempestivo.

E. 3

Il primo giudice ha rilevato che per dirimere la vertenza è sufficiente ribadire quanto ha già precisato la terza Camera civile del Tribunale di appello con il pronunciato del 2 luglio 2015 che conferma la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'escusso, ossia che “nell'ambito di un'azione di contestazione il giudice può decidere solo le contestazioni per le quali l'ufficio esecuzione e fallimenti ha avviato la procedura prevista dagli art. 106 segg. LEF” e quindi “la domanda di stralciare ulteriori voci dall'elenco oneri, proposta per la prima volta con la petizione, è tardiva e quindi inammissibile”. Unica domanda ricevibile contenuta nella petizione è dunque quella riferita alla contestazione degli interessi di mora, che il Pretore aggiunto ha risolto nel senso richiesto dall'attore, tenuto conto dell'acquiescenza della convenuta.

E. 4

Con l'appello AP 1 sostiene che l'art. 140 LEF, in virtù del quale gli interessati possono contestare l'elenco oneri, non stabilisce prescrizioni particolari di forma e di contenuto relative alla contestazione dell'elenco oneri. In concreto la sua contestazione andava dunque ritenuta sufficiente nella procedura giudiziaria senza che si potesse considerare la stessa limitata nel senso indicato dal Pretore aggiunto. Egli rileva d'altronde che la riduzione operata dal primo giudice non è corretta: infatti gli interessi di mora del 5% dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012 sul credito di fr. 850'000.– corrispondono a suo dire a fr. 141'666.65 e non a fr. 141'938.35, mentre gli interessi sulla pretesa di fr. 1'150'000.– ammonterebbero solo a fr. 191'666.65 e non a fr. 192'034.25. L'appellante contesta anche il tasso applicato per il calcolo degli interessi di mora e la quantificazione del valore di causa, delle tasse, spese e ripetibili, e chiede l'ammissione al gratuito patrocinio, facendo valere di essere attualmente al solo beneficio di una rendita AVS e di avere numerosi debiti.

E. 5

Per l'art. 140 cpv. 1 LEF prima dell'incanto l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'elenco oneri è

poi comunicato agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell'elenco oneri, le pretese ivi iscritte si hanno per riconosciute per quanto concerne l'esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 in fine RFF). Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell'elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell'elenco oneri prevista dagli art. 37 a 40 RFF. Ove la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all'autorità di vigilanza (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 39 ad § 28). La stessa regolamentazione si applica anche alla procedura di realizzazione del pegno immobiliare (art. 156 LEF e 102 RFF). Scopo dell'allestimento e della comunicazione dell'elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l'esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Stöckli/Duc, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 31 ad art. 138 LEF).

E. 6

Nel caso specifico, con atto 23 luglio 2012 AP 1 ha contestato, per quanto di rilevanza in concreto, il conteggio degli interessi di mora riportato nell'elenco oneri alla voce "ipoteche convenzionali" (A.1 e A.2), argomentando che gli stessi, per il divieto dell'anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.– e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente di costruzione su fr. 1'150'000.– e non su fr. 2'120'699.35. Il 3 settembre 2013 l'Ufficio, riferendosi espressamente a tale contestazione, gli ha quindi assegnato un termine di 20 giorni per promuovere l'azione volta a contestare la pretesa dell'AO 1 (doc. D). Se non che con la petizione del 25 settembre 2013 AP 1 ha chiesto alla Pretura di stralciare dall'elenco oneri tutte le posizioni della banca. Ora, come già correttamente accertato dalla terza Camera civile del Tribunale di appello nella sentenza del 2 luglio 2015 (inc. n. 13.2015.3, consid. 5.3) – che non vincola né il primo giudice né la scrivente Camera, ma alle cui pertinenti considerazioni si può legittimamente rinviare –, solo le voci relative agli interessi moratori sono state tempestivamente contestate dal debitore nel termine di dieci giorni assegnato alle parti con la notificazione dell'elenco oneri (doc. B). Il termine impartito all'attore per promuovere l'azione di contestazione riguardava quindi solo questa voce e non anche le altre voci non esplicitamente contestate, da considerare riconosciute per l'esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 in fine RFF e sopra consid. 6). Poiché nell'ambito di un'azione di contestazione il giudice può decidere solo le contestazioni per le quali l'ufficio d'esecuzione ha avviato la procedura prevista dagli art. 106 a 109 LEF (applicabile per il rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF; DTF 84 III 141, consid. 5), la domanda di stralciare dall'elenco oneri voci non contestate davanti all'UEF di Bellinzona, proposta per la prima volta con la petizione, è tardiva e quindi inammissibile, come tardiva e inammissibile è pure la richiesta contenuta nell'appello di ridurre a un tasso decisamente inferiore quello del 5% applicato agli interessi di mora, per tacere del fatto che lo stesso appellante nella contestazione del 23 luglio 2012 aveva espressamente riconosciuto la richiesta di "interessi di mora legali al 5%". La stessa sorte tocca all'eccezione dell'errata "inclusione nell'elenco oneri del credito riferito alla situazione di _____, dell'applicazione da parte della presunta creditrice del tasso d'interesse per il credito di costruzione, malgrado la fine dei lavori di edificazione, dell'indicazione della pretesa di controparte che deve per contro essere compensata con il danno" da lui subito.

E. 7

In merito alla questione degli interessi, AP 1 si limita ad affermare che gli importi menzionati nella sentenza impugnata non sono stati calcolati in modo corretto e a sostituirli con importi leggermente inferiori, senza però spiegare come sono stati calcolati. La censura si rivela pertanto irricevibile. Ad ogni buon conto, come indicato dalla creditrice nelle proprie osservazioni e come correttamente ripreso dal primo giudice nella decisione impugnata, gli interessi di mora del 5% calcolati dal 3 giugno 2009 al 4 ottobre 2012, ossia per 1219 giorni, su fr. 850'000.– danno fr. 141'938.35 ($5\% : 365 \times 1219 \times 850'000$) mentre su fr. 1'150'000.– equivalgono a fr. 192'034.25 ($5\% : 365 \times 1219 \times 1'150'000$), ovvero esattamente alle cifre riportate nell'elenco oneri. Oltre che inammissibile la censura si avvera pure infondata. 8. AP 1 contesta anche la quantificazione del valore di causa e pertanto delle tasse, spese e ripetibili stabilite dal Pretore aggiunto. A mente sua sarebbe inammissibile considerare quale valore di causa l'importo complessivo di fr. 4'129'727.39 allorché il primo giudice non è entrato nel merito delle contestazioni da lui formulate, ritenendole irricevibili. Per l'appellante il valore di causa può essere solo quello riferito agli interessi di mora. Anche questa censura è inammissibile, poiché egli non ha quantificato le spese e le ripetibili che ritiene corrette, disattendendo così i requisiti minimi di motivazione derivanti dall'art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti; per i reclami: sentenze della CEF 14.2015.22 dell'11 maggio 2015 consid. 6 e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016 consid. 5). In ogni caso, il primo giudice ha giustamente tenuto conto come valore litigioso dell'intero importo (di fr. 4'129'727.39) contestato dall'attore, pur stabilendo tassa di giustizia e ripetibili molto inferiori ai minimi delle tariffe applicabili (art. 7 cpv 1 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL 3.1.1.5] e 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]). Avesse voluto limitare il rischio di pagare spese e ripetibili consistenti in caso di reiezione della petizione, AP 1 avrebbe del resto potuto (e dovuto) circoscrivere la sua contestazione al solo calcolo degli interessi, come fatto nel suo scritto 23 luglio 2012 all'UEF di Bellinzona.

E. 9

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 2 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria va infatti respinta, già perché l'appello era d'acchito privo di probabilità di successo (cfr. art. 117 lett. b CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'125'919.– (sopra consid. 1), supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.